

Direzione Regionale del Lazio

Settore Gestione Risorse
Ufficio Risorse Materiali

**Affidamento avente ad oggetto il servizio di trasporto del personale in servizio presso la Direzione Regionale del Lazio dell’Agenzia delle Entrate e alcuni uffici dalla stessa dipendenti
CIG 9738983F00**

Il giorno secondo quanto stabilito dal Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50,

L’AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE REGIONALE LAZIO (di seguito, per brevità, denominata semplice mente “Agenzia”), con sede in Roma, in Via Marcello Boglione 73/81 (codice fiscale e partita IVA n. 06363391001), in persona del dott. Gaetano Romeo, in qualità di Capo Settore Gestione Risorse, domiciliato per la carica come sopra

e

L’Impresa (di seguito, per brevità, denominata semplicemente “Società” o “Impresa”), con sede legale in, c.f. e p.Iva, pec, in persona del legale rappresentante nato a il

PREMESSO CHE

- con Determina Prot. R.I. 2371 del 21.12.2022 l’Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale del Lazio ha avviato ex art. 1, comma 2, lett. b) della Legge 120/2020 s.m.i. una procedura per l’affidamento del servizio di trasporto del personale in servizio presso la Direzione Regionale del Lazio dell’Agenzia delle Entrate e alcuni uffici dalla stessa dipendenti, mediante Richiesta di Offerta (**RDO n. xxxxxx del xxxxxx**) interamente gestita sulla piattaforma www.acquistinretepa.it;
- l’appalto è stato aggiudicato sulla base del criterio del minor prezzo **ex art. 95, comma 4, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.**;
- l’Impresa è risultata aggiudicataria dell’affidamento sulla base della graduatoria formata sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, recepita dal verbale del xxxxxxxx Prot. R.I. xxxxxxxx e dal conseguente provvedimento di aggiudicazione del xxxxxxxx Prot. xxxx;

- le Parti convengono che gli allegati alla Richiesta d'offerta, le Condizioni particolari di contratto ivi contenute e gli atti menzionati nel presente Contratto costituiscono parte integrante e sostanziale del medesimo e vengono riconosciuti da entrambe le parti come aventi valore essenziale ai fini della sua validità, definendo in modo adeguato e completo l'oggetto del servizio e consentendo di acquisire tutti gli elementi per la corretta esecuzione dello stesso.

Tanto premesso, le Parti convengono e stipulano quanto segue.

Art. 1 – Oggetto del contratto

Il contratto ha per oggetto l'affidamento del servizio di trasporto del personale in servizio presso la **Direzione Regionale del Lazio, la Direzione Provinciale III di Roma, l'Ufficio Territoriale di Roma 4 e l'Ufficio Provinciale di Roma.**

Il servizio è articolato in:

- “*servizio ordinario*”, che comprende il tragitto finalizzato ad agevolare lo spostamento casa-lavoro dei dipendenti dell'Agenzia delle Entrate ai fini del raggiungimento della sede di lavoro da punti di raccolta specificatamente individuati e viceversa;
- “*servizio straordinario/integrativo*”, che comprende linee, corse o tipologie di automezzi da attivare per specifiche circostanze le quali, al momento della pubblicazione della gara, non sono definibili o individuabili.

Per una migliore descrizione delle attività ricomprese nel servizio si rinvia all'art. 9 del Disciplinare, Capitolato e Condizioni particolari di contratto allegato alla Richiesta di Offerta.

L'Agenzia si riserva la facoltà di variare l'organizzazione del servizio, modificando in tutto o in parte i percorsi delle linee attivate, il numero delle linee, la frequenza delle corse, le fermate intermedie, la tipologia di automezzi impiegati.

Per l'esecuzione di eventuali “*servizi straordinari/integrativi*”, verrà assunto come riferimento il prezzo unitario €/Km offerto in sede di gara.

L'Ufficio Risorse Materiali, eseguita positivamente una valutazione di congruità del preventivo fornito dal Fornitore, provvederà ad emettere l'ordinativo di intervento.

L'Agenzia si riserva la facoltà di richiedere preventivi anche ad altre imprese.

Art. 2 – Durata del contratto e Massimale di spesa

Il contratto ha la durata di **anni 2 (due)** decorrenti dalla data di stipula.

Il valore massimo del contratto stimato per l'intera durata del contratto è fissato in **€ 200.000,00 (euro duecentomila/00) + I.V.A..**

In caso di raggiungimento anticipato del massimale di spesa, il contratto si intenderà automaticamente risolto.

L’Agenzia delle Entrate si riserva la facoltà di non utilizzare tutto il massimale della procedura.

La durata del contratto potrà essere modificata in corso di esecuzione per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente ai sensi dell’art. 106, comma 11, del D. Lgs. 50/2016.

L’efficacia del contratto è subordinata al possesso di tutti i requisiti di partecipazione e, comunque, al positivo esito di tutte le verifiche prescritte e consentite dalla legge.

In caso di stipula di contratto centralizzato da parte della Direzione Centrale ovvero in caso di attivazione di convenzioni CONSIP, l’Agenzia si riserva la facoltà di risolvere il contratto con preavviso di 15 giorni, senza previsione di alcun onere indennitario e/o risarcitorio a favore del fornitore.

Art. 3 – Corrispettivi

Per l'esecuzione delle attività relative al servizio di trasporto del personale dell’Agenzia delle Entrate verranno applicati, entro il limite massimo di € 200.000,00 (duecentomila/00), i seguenti corrispettivi unitari (per singola corsa), al netto dell’I.V.A., come da quotazione indicata nell’offerta economica:

.....

La Società dichiara che gli oneri aziendali per la sicurezza (non interferenziali) relativi al presente contratto sono pari a € (euro) e che il costo presunto per il personale è pari a €..... (euro.....).

Le prestazioni oggetto di affidamento potranno subire variazioni con conseguente rideterminazione del corrispettivo dovuto.

In particolare, in caso di “*linee o corse aggiuntive*”, il corrispettivo giornaliero subirà una variazione in aumento calcolata sulla base della tariffa risultante dall’Offerta economica del fornitore; in caso di “*soppressione di linee o corse*”, il corrispettivo giornaliero subirà una variazione in diminuzione calcolata sulla base del prezzo unitario della corsa/delle corse soppressa/sopresse per la linea interessata. Pertanto il costo giornaliero della linea oggetto di tale variazione sarà ridotta del costo delle corse sopresse.

Per tutti i percorsi eventualmente attivati troverà applicazione il prezzo di euro/km offerto in sede di gara.

Art. 4 – Revisione dei prezzi

A partire dalla seconda annualità contrattuale i prezzi delle corse determinati sulla base del valore offerto in sede di gara sono aggiornati, in aumento o in diminuzione, applicando la variazione dell'Indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI).

La revisione sarà applicata previa richiesta dell'Impresa.

Art. 5 – Fatturazione e modalità di pagamento

Il pagamento dei corrispettivi avverrà entro 30 gg. dalla ricezione delle fatture, da emettersi con cadenza bimestrale, a mezzo bonifico bancario sull'istituto di credito e sul numero di conto corrente indicato dall'Impresa.

I pagamenti effettuati sul predetto conto corrente avranno effetto liberatorio.

Le fatture dovranno essere intestate a **AGENZIA DELLE ENTRATE, Via Giorgione n. 106 - 00147 Roma** (C.F. e P.I.06363391001) e trasmesse presso questa Direzione Regionale esclusivamente in forma elettronica, per il tramite del Sistema di Interscambio della fatturazione elettronica di cui al Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 7 marzo 2008 **avendo cura di inserire il codice destinatario IPA 1F8O3G** (si precisa che il quarto carattere è la lettera "o") **oltre al Codice Identificativo Gara (CIG).**

L'Impresa prende atto che la suddetta indicazione costituisce requisito essenziale per procedere al pagamento.

Le fatture devono essere emesse e trasmesse esclusivamente in forma elettronica per il tramite del Sistema di Interscambio di cui al Decreto MEF 7 marzo 2008. Nondimeno, a decorrere dal 1 luglio 2017, l'Agenzia delle Entrate è soggetta all'applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti dell'IVA (c.d. Split Payment).

In caso di applicazione delle penali sarà facoltà dell'Agenzia compensare il debito corrispondente con quanto dovuto a titolo di corrispettivo.

In caso di ritardo nei pagamenti imputabile all'Agenzia verranno corrisposti gli interessi al tasso legale aumentato di 2 punti percentuali.

In ogni caso, non saranno dovuti interessi moratori qualora il ritardo nei pagamenti non sia imputabile all'Agenzia.

Art. 6 – Tracciabilità dei flussi finanziari

L'Impresa, per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136 del 13 agosto 2010, è obbligata ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche.

Ai sensi dell'art. 3, comma 7, della citata legge la Società dichiara che il conto dedicato è il seguente:

I soggetti abilitati ad eseguire movimentazioni sul predetto conto sono:

NOME:

COGNOME:

CODICE FISCALE:

La Società si impegna a comunicare all’Agenzia, entro 7 giorni, ogni eventuale variazione relativa al predetto conto corrente e ai soggetti autorizzati ad operare su di esso.

A pena di nullità assoluta, l’Impresa si obbliga a inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e subcontraenti un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità finanziaria prescritti dalla citata legge. I predetti contratti saranno trasmessi alla stazione appaltante al fine di consentire la verifica del corretto inserimento della clausola de qua ai sensi dell’art. 3, comma 9, della Legge 136/2010.

Art. 7 – Obblighi nei confronti del personale dipendente

L’Impresa si impegna ad ottemperare, nei confronti del personale dipendente e del personale ad esso legato da rapporto di collaborazione, a tutti gli obblighi e adempimenti in materia assistenziale, previdenziale e, più in generale, giuslavoristica, derivanti da disposizioni normative e/o regolamentari, inclusi i contratti collettivi applicabili alle categorie di riferimento, le circolari e gli atti amministrativi, manlevando l’Agenzia da ogni responsabilità in merito.

Le risorse umane dedicate dipenderanno solo ed esclusivamente dall’Impresa, con esclusione di qualsivoglia potere direttivo, disciplinare e di controllo da parte dell’Agenzia.

L’Impresa è responsabile di tutti i danni che per colpa, trascuratezza o imperizia dei propri addetti siano causati a persone e/o a cose.

In caso di inadempimento agli obblighi del presente articolo, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, l’Agenzia potrà dichiarare la risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c.

Art. 8 – Sicurezza sul lavoro e Prevenzione infortuni

L’Impresa si obbliga alla integrale osservanza delle disposizioni di cui alla normativa vigente in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro ed in particolare del D. Lgs. n. 81 del 2008 e s.m.i. e di quelle che dovessero essere emanate in costanza di contratto, in quanto applicabili.

Da una valutazione ricognitiva dei rischi standard sottesi al servizio oggetto di affidamento, si ritiene che non sia necessario elaborare il DUVRI (Documento Unico Valutazione Rischi da Interferenze) in quanto le prestazioni da espletare

rientrano tra le tipologie indicate nell'art. 26, comma 3 bis, del D. Lgs 81/2008, così come integrato dal D. Lgs 106/2009.

Resta salva la possibilità per esigenze sopravvenute, di redigere successivamente il Documento Unico.

Art. 9 – Responsabilità civile

L'Impresa assume in proprio ogni rischio e responsabilità connessi all'esecuzione del contratto e si impegna a tenere indenne l'Agenzia, anche in sede giudiziale, per infortuni o danni subiti da persone o cose, di proprietà dell'Agenzia ovvero di terzi.

Il Fornitore dovrà impegnarsi a rispettare le prescrizioni e le indicazioni di esecuzione del servizio indicate nel capitolato tecnico e le disposizioni di ordine interno comunicate dall'Agenzia.

I veicoli adibiti al servizio oggetto dell'appalto sono assistiti da polizza assicurativa R.C., comprensiva della responsabilità civile verso terzi, a copertura dei rischi afferenti l'espletamento del servizio.

Di seguito i dati puntuali della polizza assicurativa:

Art. 10 – Garanzia definitiva

L'Impresa, a garanzia dell'esatto e completo adempimento degli obblighi contrattuali, ai sensi dell'art. 103, comma 1, del D. Lgs. 50/2016 ha costituito cauzione dell'importo di € ----- (euro -----) mediante presentazione di polizza fideiussoria n. -----, emessa il -----, rilasciata da -----.

L'importo tiene conto delle riduzioni spettanti ex art. 93, comma 7, del D. Lgs. 50/2016.

La stessa potrà essere svincolata con autorizzazione scritta dall'Agenzia a seguito della verifica da parte dell'Ufficio Risorse Materiali della regolare e tempestiva esecuzione degli obblighi contrattuali.

Art. 11 – Penali

L'Impresa dovrà assicurare l'esecuzione del servizio, sulla base di quanto stabilito nell'art. 9 del Disciplinare, Capitolato tecnico e Condizioni particolari di contratto allegato alla Richiesta di Offerta.

Qualora il servizio risulti non effettuato secondo le modalità indicate nel capitolato tecnico sarà applicata una **penale giornaliera** compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, da determinare in

relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo e **non superiore al dieci per cento (10%)** dell'intero importo.

Nei casi di applicabilità della penale, resta ferma la risarcibilità del danno ulteriore ex art. 1382 c.c..

L'applicazione della penalità sarà preceduta da formale contestazione d'addebito formulata tramite PEC; l'Impresa, entro 7 giorni, dovrà fornire tramite PEC le proprie controdeduzioni e l'eventuale documentazione a supporto delle proprie ragioni; l'Amministrazione, ricevute le controdeduzioni, ne valuterà la fondatezza e adotterà le decisioni conseguenti.

In mancanza delle suddette controdeduzioni entro il termine stabilito o nell'ipotesi in cui dette controdeduzioni vengano valutate negativamente dall'Amministrazione, quest'ultima procederà all'applicazione delle penali.

Nel caso in cui l'Amministrazione ritenga di accogliere, in tutto o in parte, le controdeduzioni dell'Impresa, la contestazione dell'inadempimento verrà revocata ovvero sarà ridotto l'ammontare della penale.

L'importo massimo delle penali applicate non potrà superare il 10% del valore dei corrispettivi contrattuali.

Art. 12 – Recesso

L'Agenzia potrà recedere dal contratto in qualunque momento e a proprio insindacabile giudizio ai sensi dell'**art. 109 del D. Lgs. 50/2016**, mediante semplice preavviso di 15 (quindici giorni) da comunicare all'Impresa a mezzo PEC.

Alla data di efficacia del recesso l'Impresa dovrà interrompere l'esecuzione delle prestazioni.

L'Impresa avrà diritto unicamente al pagamento degli importi che saranno determinati ai sensi del predetto art. 109, con esclusione di ogni ulteriore compenso, indennizzo, risarcimento e rimborso delle spese a qualunque titolo.

In caso di stipula di contratto centralizzato da parte dell'Agenzia delle Entrate ovvero in caso di attivazione di convenzioni CONSIP recanti condizioni più favorevoli, la Direzione Regionale del Lazio si riserva la facoltà di recedere dal contratto stipulato con preavviso di 15 giorni, senza il sopraggiungere di qualsivoglia onere indennitario e/o risarcitorio a favore dell'Impresa.

Art. 13 – Risoluzione del contratto

Salvo quanto previsto dall'**art. 108 del D. Lgs. 50/2016** e s.m.i., il contratto si intenderà risolto di diritto, ai sensi dell'art 1456 c.c, previa dichiarazione da inviare tramite PEC all'Impresa, con riserva di risarcimento del danno subito e di ogni ulteriore azione, nei seguenti casi:

- a) frode, a qualsiasi titolo, da parte dell'Appaltatore nell'esecuzione delle prestazioni affidate;
- b) cessazione dell'azienda o di ramo d'azienda, cessazione di attività;
- c) assoggettamento a procedure concorsuali;
- d) ingiustificata sospensione del servizio;
- e) applicazione di penali che superano cumulativamente il 10% dell'importo contrattuale;
- f) modifiche contrattuali soggettive in violazione dell'art. 106 del D. Lgs. 50/2016;
- g) mancato rispetto degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi;
- h) mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche.

Non potranno essere intese quale rinuncia ad avvalersi della clausola di cui al presente articolo eventuali mancate contestazioni e/o precedenti inadempimenti per i quali l'Amministrazione non abbia ritenuto di avvalersi della clausola medesima e/o atti di mera tolleranza a fronte di pregressi inadempimenti dell'impresa affidataria di qualsivoglia natura.

La risoluzione consentirà all'Agenzia la possibilità di affidare l'esecuzione del servizio o parte di esso ad altro soggetto scelto con procedura d'urgenza, senza che la Società abbia nulla a pretendere.

L'affidamento a terzi verrà notificato alla Società inadempiente per iscritto, anche a mezzo e-mail o fax, con indicazione dei nuovi termini di esecuzione del servizio e degli importi relativi. Alla società inadempiente saranno addebitate le spese sostenute in eccesso dall'Agenzia rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Esse sono prelevate dal deposito cauzionale e, ove questo non sia sufficiente, da eventuali crediti dell'impresa.

Art. 14 – Responsabile del Servizio

La Società, per dare esecuzione alle obbligazioni contrattuali, nomina Responsabile del servizio il/la sig./sig.ra, individuato quale referente dell'Impresa per la gestione operativa del contratto..

Art. 15 – Obbligo di riservatezza

L'Impresa e i suoi dipendenti, pena la risoluzione del contratto e il risarcimento dei danni subiti, si impegnano a non divulgare e a mantenere riservate, anche successivamente alla scadenza del contratto, le informazioni relative all'attività svolta dall'Agenzia ovvero a non eseguire e a non permettere che altri eseguano

copia, estratti, note o elaborazioni di qualsiasi genere di atti o documenti d'ufficio di cui vengano a conoscenza in esecuzione del contratto.

Art. 16 – Subappalto

È ammesso il subappalto alle condizioni previste dall'art. 105 del D. Lgs. 50/2016.

Art. 17 – Divieto di cessione del contratto

Ai sensi dell'art. 105, comma 1, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. è vietata la cessione anche parziale del contratto da parte dell'Appaltatore, fatto salvo quanto previsto dall'art. 106, comma 1, lett. d) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.

In caso di inadempimento, fermo restando il diritto da parte dell'Agenzia al risarcimento di ogni danno e spesa, il presente contratto si risolverà di diritto.

Art. 18 – Cessione del Credito

È ammessa la cessione dei crediti ai sensi e con le modalità di cui all'art. 106, comma 13, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., a condizione che l'Agenzia accetti espressamente la cessione.

In caso di cessione del credito, tutti gli obblighi in tema di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della Legge 136/2010 si applicano anche al cessionario.

In caso di inadempimento da parte dell'appaltatore degli obblighi di cui sopra, l'Agenzia avrà la facoltà di dichiarare la risoluzione del contratto ai sensi dell'art.1456 del codice civile, fermo restando il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno subito.

Art. 19 – Cessione d'azienda e/o mutamento della specie giuridica della Società

Qualora intenda cedere l'intera azienda o il ramo di attività che assicura le prestazioni contrattuali o mutare specie giuridica, la Società deve darne comunicazione all'Agenzia almeno trenta giorni prima, allegando tutta la documentazione riguardante l'operazione.

L'Agenzia ha facoltà di proseguire il rapporto contrattuale con il soggetto subentrante ovvero recedere dal contratto.

In caso di mancato preavviso, l'Agenzia ha la facoltà di recedere dal contratto.

Art. 20 – Disposizioni antimafia

La Società prende atto che l'affidamento delle attività oggetto del presente contratto è subordinata al rispetto della vigente normativa antimafia, ivi

compresa la legge 13 agosto 2010 n. 136, relativa al “Piano straordinario contro le mafie”.

In particolare, la Società garantisce che nei propri confronti non sono stati emessi provvedimenti definitivi o provvisori, che dispongano misure di prevenzione o divieti, sospensioni o decadenze di cui alla predetta normativa, né sono pendenti procedimenti per l’applicazione delle medesime disposizioni, ovvero condanne che comportino l’incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione.

La Società si impegna a comunicare immediatamente all’Agenzia, pena la risoluzione di diritto del presente contratto:

- eventuali procedimenti o provvedimenti, definitivi o provvisori, emessi a carico della Società stessa ovvero del suo legale rappresentante, nonché dei componenti del proprio organo di amministrazione, anche successivamente alla stipula del contratto;
- ogni variazione della propria composizione societaria eccedente il 2% (due per cento);
- ogni altra situazione eventualmente prevista dalla legislazione emanata successivamente alla stipula del presente contratto.

La Società prende atto, rinunciando espressamente ad ogni eccezione al riguardo, che ove, nel corso di durata del presente contratto, fossero emanati provvedimenti di cui al precedente primo comma, il contratto stesso si risolverà di diritto, fatta salva la facoltà dell’Agenzia di richiedere il risarcimento dei danni subiti.

Art. 21 – Domicilio legale

A tutti gli effetti del presente Contratto le Parti convengono di eleggere il proprio domicilio come segue:

l’Impresa: -----, Pec: -----

l’Agenzia: Roma – 00155 – Via Marcello Boglione 73/81 Pec:
dr.lazio.gtpec@pce.agenziaentrate.it

Art. 22 – Responsabile del Procedimento e Direttore dell’Esecuzione

Il Responsabile del Procedimento ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016 è l’ing. Ilaria Gabrielli, nella sua qualità di Capo Ufficio Risorse Materiali (recapiti: ilaria.gabrielli@agenziaentrate.it; tel. 06-225982624) che riveste anche le funzioni di Direttore dell’esecuzione del contratto.

Art. 23 – Tutela dei dati personali

I dati forniti dall'Impresa saranno trattati esclusivamente ai fini dell'esecuzione del presente contratto, ai sensi di quanto previsto dal **GDPR (Regolamento UE 2016/679)**.

Il titolare del trattamento dei dati conferiti è l'**Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale del Lazio**, con sede legale in Roma, via Marcello Boglione 73/81.

Art. 24 – Foro competente

Le Parti convengono che per qualsiasi controversia derivante dall'esecuzione o dall'interpretazione del presente contratto, il Foro competente sia esclusivamente quello di Roma.

Art. 25 – Oneri fiscali e spese contrattuali

Sono a carico della Società tutte le spese contrattuali e gli oneri fiscali. A tal fine la Società dichiara che le prestazioni contrattuali sono effettuate nell'esercizio d'impresa.

La Società

L'Agenzia delle Entrate

Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del cod. civ., la Società dichiara di conoscere, approvare ed espressamente accetta le condizioni contenute nei seguenti articoli:

- Art. 1 - Oggetto del contratto
- Art. 2 - Durata del contratto e Massimale di spesa
- Art. 3 - Corrispettivi
- Art. 4 - Revisione dei prezzi
- Art. 5 - Fatturazione e modalità di pagamento
- Art. 6 - Tracciabilità dei flussi finanziari
- Art. 7 - Obblighi nei confronti del personale dipendente
- Art. 8 - Penali
- Art. 9 - Recesso
- Art. 10 - Risoluzione del contratto
- Art. 24 - Foro competente
- Art. 25 - Oneri fiscali e spese contrattuali

La Società

Il presente Contratto deve essere sottoscritto da entrambe le parti con modalità elettronica mediante l'utilizzo di firma digitale (art. 6 comma 3 D.L. 179/2012 convertito in legge 221/2012)

BOLLA